

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI AGLIE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI
PER I TRIBUTI COMUNALI.**

L'anno duemilasette , addi **Ventisei** del mese di **Marzo** alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in seduta pubblica di **prima** convocazione nelle persone dei Signori:

ROSSI Giovanni	CERESA Alberto
ACQUADRO Walter	FERRERO Ilaria
PAGLIA Gian Carlo	GIANOTTI Edi
BONINO Roberto Maria	SCAVARDA Armando
BRUSCHI Patrizia	CHIVINO Stefania
BERTINO Fulvio	MARCHIANDO Franco Ettore
GOZZANO Silvio	

Sono **assenti** i Signori: BRUSCHI Patrizia

Assume la presidenza il Rag. Giovanni ROSSI - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianpiero ZANOLO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI AGLIE

Provincia di Torino

VISTO è copia fotostatica

conferma

02/05/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianpiero ZANOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con proprio decreto;
- da ultimo D.M. 1.12.2003 ha stabilito la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2004;

Vista la Legge 27.12.2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 165, che così recita: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun Ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento";

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi della Legge 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma palese

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il seguente Regolamento:

Art. 1 - Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento / liquidazione / ingiunzione, sono dovuti gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/06 in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorati di 2,5 punti percentuali.

Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dal presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

Gli interessi sopra determinati si applicano a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora conclusi con l'emissione di un provvedimento amministrativo.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 69 del vigente Statuto Comunale.